



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA,
CONDOTTA DA AST MACERATA – UOC ACQUISTI E LOGISTICA,
AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I ai fini della stipula di un AQ senza riapertura
del confronto competitivo per
*SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA – SPECIALISTICA PRESSO LE UU.OO. DI PRONTO
SOCCORSO E MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA e PRESSO LE UU.OO.
DI PEDIATRIA PER LE ESIGENZE DELL'AST DI MACERATA***

GARA n. [REDACTED]

**Lotto 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA – SPECIALISTICA
PRESSO LE UU.OO. DI PEDIATRIA-NEONATOLOGIA**

**CIG PADRE [REDACTED]
CIG DERIVATO [REDACTED]**

INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI.....	4
ART. 2. DEFINIZIONI	4
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO	6
ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO ED EMISSIONE ORDINATIVI DI FORNITURA	6
ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE.....	7
ART. 7. LUOGO DI ESECUZIONE	7
ART. 8. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 9. REVISIONE DEI PREZZI	8
ART. 10. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 11. GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 12. ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE, ISPEZIONI E VERIFICHE	10
ART. 13. VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	10
ART. 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 15. PERSONALE DEL FORNITORE	12
ART. 16 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	13
ART. 17- REFERENTE DEL FORNITORE	13
ART. 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	13
ART. 19- CONTINUITA' DELLA FORNITURA.....	14
ART. 20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 21. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	14
ART. 22. PATTO DI INTEGRITÀ.....	15
ART. 23. LIVELLI DI SERVIZIO, PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO	15
ART. 24. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	16
ART. 25. RECESSO	18
ART. 26. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO	19
ART. 27. SUBAPPALTO.....	19
ART. 28. OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO	21
ART. 29. FALLIMENTO –LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI ...	21
ART. 30. FORO COMPETENTE	21
ART. 31. PRIVACY	22
ART. 32. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	22
ART. 33. DOMICILIO DIGITALE	22
ART. 34. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	22
ART. 35. CLAUSOLA FINALE.....	22

ACCORDO QUADRO TRA

AST MACERATA, C.F. e P.I. n. 02095680431 con sede in Macerata alla via D. Annibaldi n. 31, legalmente rappresentata, come da delega di cui alla Determina n. 1364 AST-MC del 14/12/2023 "Delega di firma di atti amministrativi ai Dirigenti ATL – Primo provvedimento", dalla Dott.ssa Zelinda Dott.ssa Giannini, domiciliata per la carica presso AST Macerata in via D. Annibaldi n. 31 a Piediripa di Macerata (MC) – in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Acquisti e Logistica AST Macerata, (in seguito indicato per brevità con la parola "Amministrazione")

E

_____, C.F. e Partita IVA n. _____ con sede legale _____ (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore/Prestatore o O.E.") in persona del legale rappresentante *pro tempore*

PREMESSO CHE

- a) L'AST Macerata, con Determina n. **162/AST_MC** del **30/12/2024**, ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta telematica di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) per l'affidamento, in n.2 lotti distinti, del "Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza e presso l'U.O.C. di Pediatria e Neonatologia dell'AST di Macerata" per la durata di **12 mesi** al netto di opzioni, fatto salvo il diritto di recesso a favore di questa Azienda nell'ipotesi in cui la situazione di carenza del personale venga meno per una durata di 12 mesi, oltre opzioni di ripetizione/rinnovo, da aggiudicarsi con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, per un valore complessivo stimato a base d'asta di € 1.875.600,0 + Iva;
- b) L'AST Macerata, con Determina n. **_____/AST_MC del ____/____/____**, ha stabilito che la procedura indetta con Determina **162/AST_MC del 30/12/2024** fosse finalizzata alla sottoscrizione di **Accordi Quadro senza riapertura del confronto competitivo e con un unico operatore economico per lotto modificandone in tal senso la documentazione** per le motivazioni connesse all'incertezza del fabbisogno;
- c) È stato redatto il DUVRI dal quale sono emersi costi aggiuntivi per la sicurezza da rischi di interferenze pari a **€ 180,00**;
- d) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
- e) in relazione all'importo dell'Accordo:
[in caso di informazione antimafia]
[] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 159/2011 in data tramite Banca Dati Nazionale (prot. BDNA n.), conservata agli atti dell'AST di MACERATA;
oppure
[] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 159/2011 in data (prot. BDNA n.) ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 92, comma 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011;
- f) Con determina del Dirigente Responsabile della U.O.C. Acquisti e Logistica n. **____ del ____/____/____** sono state approvate le risultanze di gara e l'O.E. è risultato aggiudicatario del **lotto n. 2** dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- g) Il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art. 90 del Codice mediante comunicazione a mezzo Piattaforma e l'esito della procedura ad evidenza pubblica è stata altresì pubblicata secondo le disposizioni di legge;
- h) è stata acquisita, dall'aggiudicatario della procedura, documentazione necessaria ai fini della stipula

- contrattuale;
- i) la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per l'AST Macerata nei confronti dell'O.E. per quanto concerne i quantitativi ordinabili e l'importo pagabile;
 - j) l'O.E. dichiara che quanto risulta dal presente Accordo e dalla documentazione di gara definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - k) l'O.E. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente schema di AQ e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente schema
 - l) sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo Quadro.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:
 - il Capitolato speciale;
 - la documentazione tecnica presentata dal Fornitore;
 - l'Offerta del Fornitore;
 - Atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati
 - Documentazione dei rischi
3. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo e dei singoli ordinativi di fornitura è regolata gerarchicamente come segue:
 - dal presente atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e relativi allegati;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - dal Patto di Integrità adottato dall'ASUR con determina DG n. 697 del 21/11/2016, allegato al presente contratto.
4. I singoli ordinativi di fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi contenute in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo e dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia al Codice ed ai relativi provvedimenti attuativi.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, s'intende:

- a) per «Stazione Appaltante»: l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata con sede legale in Piediripa alla via D. Annibali n. 32, titolare dei rapporti giuridici;
- b) per «Appaltatore»: l'operatore economico aggiudicatario del lotto;
- c) per «Importo massimo contrattuale»: l'importo massimo del presente accordo, IVA esclusa comprensivo delle eventuali modifiche e opzioni che potranno essere esercitate, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- d) per «Fornitura»: quanto di seguito descritto al successivo art. 3, in conformità al Capitolato Tecnico e alla Relazione tecnico-illustrativa
- e) per «Ordinativi di fornitura»: documento emesso dall'Amministrazione Contraente con il Fornitore, con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo stesso.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'appalto del "**Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza e presso l'U.O.C. di Pediatria e Neonatologia dell'AST di Macerata.**" Si indicano di seguito i lotti aggiudicati al fornitore:

Lotto – CIG padre: – CIG figlio: .

2. Sono di seguito riportati l'importo di aggiudicazione, le opzioni previste ed applicate, l'importo totale del lotto e, l'importo massimo contrattuale:

Accordo quadro unico operatore economico

LOTTE	IMPORTO ACCORDO QUADRO 12 MESI + Iva	RINNOVO 12 mesi	VARIAZIONE QUANTITATIVA 50% SU IMPORTO AQ	QUINTO D'OBBLIGO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
	€	€	€	€	€

3. Il servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nella documentazione, come declinata all'art. 1, comma 2.
4. La fornitura dovrà essere svolta in conformità al presente Accordo ed alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici" o "Codice" oltre a quelle del Capitolato speciale.
5. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte nel pieno adempimento di quanto prescritto nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, tutto a suo rischio, ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Per gli importi a misura, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione delle prestazioni in misura inferiore ai quantitativi offerti in sede di gara ovvero a quelli stimati nei relativi documenti di gara, senza che l'appaltatore possa vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
8. Ai sensi dell'art. 26 co. 3 bis del D.lgs. 81/2008, per l'appalto in oggetto si ravvisano rischi di interferenza e i **costi della sicurezza sono pari a € 180,00.**
9. È comunque onere di ciascun Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
10. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

11. Con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente a fornire il servizio tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura e secondo le modalità richieste dall'Amministrazione Contraente mediante gli ordinativi di fornitura, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo articolo 6.

12. Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per l'AST di MACERATA nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito della emissione degli ordinativi di fornitura regolati dal presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli ordinativi di fornitura.

ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO

1. La durata dell'accordo è pari a mesi dodici (**mesi 12**) a decorrere dalla data di **redazione del verbale di avvio del servizio** fatte salve le ipotesi di recesso anticipato e le clausole previste nella documentazione di gara, oltretutto mesi 12 (dodici) di opzione ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice.
2. Nel caso in specie l'avvio dell'esecuzione del contratto avviene con la redazione di verbale di avvio.
3. Il Fornitore dovrà comunque rispettare la tempistica prevista nel capitolato tecnico.
4. L'affidamento dell'appalto, è soggetto ad un periodo di prova di 30 giorni dall'inizio dell'effettivo svolgimento delle attività. La mancanza di formale contestazione di valutazione negativa sull'attività svolta nel citato periodo di prova verrà automaticamente intesa come superamento positivo del periodo di prova stesso e l'appalto è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.
5. In caso di esito negativo l'Amministrazione redigerà una relazione che invierà all'operatore economico affidatario. Lo stesso avrà 7 giorni solari dalla data di contestazione per formulare eventuali controdeduzioni, l'Amministrazione ove nei successivi 7 giorni confermi la valutazione negativa procederà a comunicare la risoluzione di diritto ed in danno all'operatore affidatario riservandosi quindi di scorrere la graduatoria a favore del successivo concorrente.
6. In ogni caso, dandosi atto della qualità pubblica del servizio oggetto del presente appalto, l'appaltatore decaduto dovrà impegnarsi ad assicurare il proseguimento delle attività fino al subentro del nuovo contraente. Le attività eseguite in tali circostanze saranno comunque oggetto di regolare remunerazione.
7. Ai sensi degli artt. 50 c. 6 e 17 commi 8 e 9 del Dlgs. 36/2023 e del D,L. 76/2020 art. 8 c. 1 lett. a, la stazione appaltante potrà richiedere l'esecuzione anticipata del contratto nonché l'esecuzione d'urgenza.

ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO ED EMISSIONE ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per l'emissione degli ordinativi di fornitura, che saranno emessi da AST Macerata ed evasi dal Fornitore secondo le modalità specificate al presente articolo.
2. L'Accordo non vincola in alcun modo AST Macerata all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, l'esecuzione delle forniture e la prestazione del servizio.
3. Nell'Accordo l'AST MACERATA indicherà i massimali dei quantitativi stimati del contratto e la durata prevista dello stesso, al fine di procedere alla successiva stipula con il Fornitore. Gli ordinativi di fornitura dovranno in ogni caso essere emessi nel rispetto dei massimali di fabbisogno individuati nel presente Atto, come indicato al successivo articolo.
4. L'emissione degli ordinativi al Fornitore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice.
5. L'AST Macerata si riserva la facoltà di richiedere all'O.E. nel corso di esecuzione, l'attivazione dell'opzione di variazione quantitativa ex art. 120, comma 1, lett. a), del Codice sull'importo contrattuale, di rinnovo per un massimo di 12 mesi, nonché l'opzione di quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9, del Codice.
6. Gli ordinativi sono emessi fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto nel comma successivo. Qualora venga richiesta al Fornitore la stipula di un ordinativo di fornitura per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo contrattuale del presente Accordo sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente per comunicare il superamento dell'importo massimo contrattuale. In tale caso, l'ordinativo di fornitura sarà

considerato valido esclusivamente nei limiti dell'importo massimo contrattuale indicato al successivo articolo 6, comma 2, e le parti adotteranno le dovute modifiche agli atti adottati

ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo è costituito dai prezzi unitari offerti dal Fornitore per ciascun sublotto come da offerta economica.
2. L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad € [] (Euro _____) come meglio indicato nella tabella di cui all'art. 3.
3. Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per l'appalto in oggetto si ravvisano rischi di interferenza come rappresentati nella documentazione dei rischi per un importo pari a € []
4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura sino a concorrenza degli importi contrattuali indicati al precedente art. 3, comma 2.
5. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra.

ART. 7. LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del presente accordo avverrà presso le **UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e sedi PPI** secondo quanto indicato nel capitolato tecnico a seconda delle tipologie e delle specifiche esigenze che verranno condivise in fase operativa.
2. L'Amministrazione potrà nel corso del contratto individuare altre strutture dell'Azienda Sanitaria Territoriale presso cui dovrà essere svolta la fornitura

ART. 8. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
5. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle strutture dell'Amministrazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nel rispetto delle relative

prescrizioni di accesso, devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

8. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

ART. 9. REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi delle predette particolari condizioni, la SA attiva il procedimento di revisione prezzi

2. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si applicano le disposizioni dell'art.60 commi 3 e 4 e dell'All. II.2 bis (Modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi) del codice e s.m.i. e, nello specifico, della sez. III del suddetto Allegato (Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture).

Il CPV per il presente appalto è associato all'indice ISTAT indicato nella tabella D1 - tipo indice PC - Ateco/Ecoicop/Indice ISTAT - 1: (063) Servizi ospedalieri. La SA verifica la variazione del prezzo con la cadenza dell'aggiornamento dell'indice revisionato sopra indicato (art. 12 dell'All. II.2bis sez. III).

3. Ai sensi dell'art 12 dell'All. II.2 bis c. 2, il RUP istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) il procedimento di verifica della variazione del prezzo del contratto e definisce il valore della revisione. L'incremento/diminuzione verrà applicato ai singoli prezzi dedotti nel contratto a decorrere dal mese di rilevazione.

4. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario. Al di fuori di tali ipotesi, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto si prevede, ai sensi dell'art. 9 del Codice, la facoltà di rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali al solo fine di ripristinare l'originario equilibrio, senza alterarne la sostanza economica.

5. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente accordo, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo; oppure la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità, nelle more di nuovo affidamento della stazione appaltante ad altro operatore economico

ART. 10. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

2. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione e di strumentazione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

4. L'appaltatore si impegna espressamente a:

- a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati e in particolare per i servizi previsti nel capitolato tecnico e valorizzati nell'offerta tecnica presentata, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
 - e. non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi assunti;
 - f. manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - g. l'appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto;
 - h. comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni delle proprie risorse di personale coinvolte nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute, i nominativi ed i curricula dei nuovi soggetti che dovranno in ogni caso possedere i requisiti professionali richiesti in sede di gara e previsti in sede di offerta;
 - i. sostituire il personale addetto alle attività con altro personale della stessa qualifica professionale nel caso in cui la Stazione Appaltante ne richieda la sostituzione;
 - j. rendere disponibili in ogni momento i dati richiesti dalla Stazione Appaltante ai fini del monitoraggio dell'andamento del contratto nel rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico ovvero contenuto nella richiesta stessa.
5. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante e, in particolare, in materia di trattamento dei dati personali, si impegna ad osservare quanto prescritto nell'apposito articolo.
6. L'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla Stazione Appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.
7. L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del l'appaltatore verificare preventivamente tali procedure.
8. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.
9. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
10. L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

ART. 11. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo, l'Appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria in favore di AST di Macerata n. [REDACTED] emessa da [REDACTED]
2. Detta polizza fideiussoria è conservata agli atti della U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AST di Macerata.

3. La garanzia prestata in favore della Stazione Appaltante sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice.
4. In particolare, la Stazione Appaltante potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8 del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto l'Accordo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 12. ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE, ISPEZIONI E VERIFICHE

1. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio secondo l'offerta presentata e quanto stabilito nel capitolato tecnico relativamente alle modalità di esecuzione dell'appalto.
2. La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali/di gara.
3. Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa Stazione Appaltante e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa appaltante e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione dell'accordo.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.
5. A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:
 - attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata (secondo le disposizioni del capitolato tecnico);
 - riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità
 - effettua le attività di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza della garanzia e le attività di monitoraggio sulla corretta funzionalità delle apparecchiature ed emette, al termine del periodo di garanzia, "l'attestazione di regolare esecuzione" che dovrà essere trasmessa all'UOC Acquisti e Logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;
 - segnala al RUP l'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;
6. Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.
7. Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo quanto specificato nel capitolato tecnico e a quanto previsto all'art. 116 del D.lgs. 36/2023. Il Direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto.
- 8. Si rimanda espressamente inoltre a quanto disciplinato dal Capitolato tecnico agli articoli 13 e 14.**

ART. 13. VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'Atto di Indirizzo della Direzione Generale approvato con Determina 387/ASURDG del 27/07/2021, i contratti pubblici relativi a servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione

ART. 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, le relative fatture saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.

2. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'Accordo Quadro sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.

4. In materia di pagamento degli ordinativi trova applicazione il decreto 7 dicembre 2018 ad oggetto "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario nazionale" in base al quale:

5. a partire dal 1 febbraio 2020 per le forniture e dal 1 gennaio 2021 per i servizi, gli ordinativi saranno obbligatoriamente emessi tramite il sistema denominato "Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)", istituito presso il MEF; i riferimenti a tale ordine, processato tramite NSO, dovranno essere riportati dall'appaltatore/concessionario nella fattura elettronica (per le forniture tale obbligo decorre dal 01/01/2021 e per i servizi dal 01/01/2022) pena l'impossibilità per stazione appaltante di liquidare e pagare le fatture, ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.M. sopra richiamato.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione dell'accordo, si richiama la normativa codicistica.

7. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate o dell'importo trattenuto di cui alla citata disciplina codicistica, avverrà previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

8. Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica di conformità/emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.

9. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità della fornitura, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

10. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

11. L'O.E. è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dall'accordo. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti la fornitura stessa nonché di quelle previste nel presente disciplinare e negli atti di gara.

12. Tutte le penalità che l'O.E. dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'O.E. potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nell'accordo; qualora l'O.E. si rendesse inadempiente a tale obbligo l'accordo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata dall'Amministrazione con posta elettronica certificata.

14. I pagamenti, relativi al presente accordo, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

15. Le fatture dovranno recare l'intestazione AST MACERATA via D. Annibali, 31/L C.F. e P. IVA 02095680431 ed ivi recapitate mediante CUU come rilevabile dal sito www.indicepa.gov.it, di seguito riportato: AST MACERATA UF1MV0

16. La data di ricevimento delle fatture (predisposte unicamente in formato elettronico secondo vigenti normative) è attestata dalla marcatura del sistema digitale apposta dalla competente Unità Operativa Contabilità, Bilancio e Finanza afferente.

17. La liquidazione della fattura emessa dall'appaltatore avverrà successivamente all'accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante.

18. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i dovuti pagamenti nei termini di legge, decorrenti, in ogni caso, a far data dal giorno della verifica di esito positivo della prestazione.

19. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto stesso da parte dell'aggiudicatario.

20. Secondo le vigenti disposizioni, si fa presente sin d'ora che questa stazione appaltante provvederà a richiedere – tempo per tempo – alle competenti e preposte, Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria.

21. Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento in merito alla predisposizione, trasmissione o liquidazione delle fatture punto di contatto: Unità Operativa Contabilità, Bilancio e Finanza AST MACERATA – tel. 0733/2571.

ART. 15. PERSONALE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Fornitore, sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.

2. Il Fornitore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed è sottoposto, con oneri a carico del Fornitore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. Nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, il personale del Fornitore potrà accedere presso le strutture operative dell'Amministrazione fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. In ogni momento l'Amministrazione potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.

3. Il Fornitore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

4. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore.

5. Il Fornitore nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento recepito a livello aziendale con Determina 795 del 21/11/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUR Marche visionabile e scaricabili anche mediante collegamento al sito internet <http://www.asur.marche.it> - sezione albo pretorio

informatico link - http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=20121; http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22223). La violazione degli obblighi relativi alle disposizioni comportamentali sopra citata, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

6. Si richiama inoltre tutto quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale (rubricato Personale addetto al Servizio).

ART. 16. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'Amministrazione o di terzi, comunque provati del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici.
2. Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente al DEC e al RUP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno delle strutture dell'Amministrazione, per fatto imputabile ai dipendenti del Fornitore.
3. Il Fornitore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto; in caso di adempimento, provvede l'Amministrazione, addebitando al Fornitore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non diminuisce la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene all'espletamento dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Fornitore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento dell'appalto e agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione, invocando la responsabilità della stessa, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Fornitore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione s'impegna a dare comunicazione al Fornitore dell'azione di terzi danneggiati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata.
7. **Si richiama altresì tutto quanto disposto dall'art. 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale (rubricato rischi e responsabilità dell'appaltatore)**

ART. 17. REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'appalto durante l'esecuzione dell'accordo, il Fornitore ha individuato quale proprio Referente il/la dott./ssa [redacted] quale "Responsabile" per l'esecuzione del presente accordo, che deve essere a disposizione dell'Amministrazione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento dell'appalto.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore.
3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'Amministrazione ai sensi del D.lgs. 36/2023
4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne comunicazione all'AST di MACERATA con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione
5. **Si richiama altresì tutto quanto previsto dall'articolo 12 del Capitolato Tecnico Prestazionale rubricato "Referente dell'appaltatore"**

ART. 18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione e gli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e

portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.

- 3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

ART. 19. CONTINUITA' DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dell'appalto anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività.
2. Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Aziende stesse.

3. Si rimanda strettamente all'articolo 16 del Capitolato Tecnico

ART. 20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata tramite il seguente conto corrente intestato all'AST di Macerata **IT 70T 03069 13408 100000 46059 Servizio Tesoreria presso Banca Intesa spa.**

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 1119 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto. In particolare l'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'appaltatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG)

5. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Macerata, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

6. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

- estremi identificativi dei conti correnti dedicati: _____
- generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi: _____

ART. 21. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente

- in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
 3. Il Fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte e per quelli presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
 4. Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
 5. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. Si rende noto che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'AST di Macerata.
 6. Il Gestore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
 7. Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi, ove prevista, specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e ulteriore documentazione sui rischi al fine di garantire rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.
 8. Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.
 9. **Si richiama altresì tutto quanto disciplinato all'art.8 del Capitolato Tecnico.**

ART. 22. PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'Appaltatore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato dall'ASUR con determina ASURDG n. 697 del 21/11/2016, ancora valido ed efficace così come stabilito al punto 18 dell'allegato "A" alla DGRM n. 1718 del 19/12/2022 denominata "Adempimenti funzionali", che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente contratto.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà alla Stazione Appaltante di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo come previsto al successivo articolo.

ART. 23. LIVELLI DI SERVIZIO, PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

1. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano le fasi di affidamento/esecuzione del presente appalto e/o per ogni ulteriore violazione riguardante i seguenti aspetti:
 - Fornitura non eseguita
 - non conformità della fornitura rispetto a quanto prescritto nel disciplinare di gara /Capitolato Tecnico / Scheda Tecnica;
 - mancato rispetto delle norme di sicurezza;
 - scorrettezza nei rapporti con la stazione appaltante,

la stazione appaltante, senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nella persona del RUP (sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto), applicherà le penali complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento (10%), da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento stesso.

2. Si ritiene inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione relativamente ad ogni singolo ordinativo emesso rispetto alle condizioni ivi previste
3. Fatto salvo quanto previsto nel capitolato tecnico, per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione dell'accordo, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell'offerta tecnica dall'Esecutore, si applicano le seguenti penali:
 - per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, nella misura pari all' uno per mille in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non evasi nei tempi previsti;
 - per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento (penali quantificate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa.
4. Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verificassero inadempienze, violazioni che determinino l'applicazione di un importo a titolo di penale/i complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il RUP promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.
5. L'ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AST MACERATA
6. È ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante della impresa aggiudicataria, da presentarsi entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, nel caso in cui venisse riconosciuto che, la causa dell'inadempimento, non potesse essere imputata all'esecutore medesimo, oppure nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali apparisse manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La eventuale disapplicazione delle penali non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi in capo all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il RUP entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta (ove possibile).
7. Le penali verranno notificate all'affidatario unicamente in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.
8. La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione (DEC).
9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del RUP, sentito il DEC.
10. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente appalto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
11. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

12. Si richiama altresì tutto quanto espresso all'art. 15 del Capitolato tecnico

ART. 24. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. L'AST di MACERATA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- i) relativamente all'Accordo Quadro, durante il periodo di vigenza del medesimo:

- a. l'ammontare delle penali applicate dall'Amministrazione Contraente nei rispettivi ordinativi di fornitura, cumulativamente considerate, superi il 10% dell'importo massimo contrattuale;
 - b. qualora il Fornitore, ferma restando l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere l'ordinativo di fornitura ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ponga in essere comportamenti immotivati o tesi a eludere la conclusione di uno o più ordinativi di fornitura;
- ii) relativamente sia all'Accordo Quadro, per il periodo di vigenza del medesimo, sia agli ordinativi di fornitura stipulati dall'Amministrazione Contraente:
- a. qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 del Codice;
 - b. l'operatore economico sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia ovvero sia rilasciata informazione antimafia interdittiva di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 32 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
 - c. cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
 - d. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato Decreto Legislativo n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - e. inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti nel patto di integrità di cui al precedente articolo 13;
 - f. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e/o dai codici di comportamento adottati dalla singola Amministrazione contraente;
 - g. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
 - h. mancata reintegrazione della garanzia di cui al precedente articolo 16, eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AST di MACERATA;
 - i. subappalto non autorizzato;
 - j. mancato superamento del periodo di prova;
 - k. in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo e rispettivi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo;
- iii) relativamente agli ordinativi di fornitura stipulati dall'AST di Macerata:
- a. quando l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo massimo contrattuale dell'ordinativo di fornitura stipulato;
 - b. qualora il Fornitore, offra o fornisca prodotti o esegua servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal Capitolato speciale ovvero che non abbiano le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c. a seguito di n. 3 (tre) contestazioni di inadempimento per ritardo nel reintegro delle forniture ovvero nelle consegne in via d'urgenza come richiesto nel Capitolato speciale, inviate a mezzo PEC, nel corso del contratto;
 - d. qualora si verifichi una ingiustificata sospensione della fornitura;
 - e. gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
 - f. qualora si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- g. qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h. violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
 - i. le transazioni relative al presente appalto siano eseguite in violazione dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010.
2. La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.
 3. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo, di risoluzione dello stesso e/o degli ordinativi di fornitura, l'AST di MACERATA avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi della fornitura.
 4. Peraltro, in caso di annullamento anche di uno solo degli ordinativi di fornitura, l'AST di MACERATA si riserva di risolvere il presente Accordo. La risoluzione dell'Accordo determina l'impossibilità della sua utilizzazione e quindi l'Ente non potrà emettere gli ordinativi di fornitura. L'Accordo, tuttavia, continuerà a regolamentare gli ordinativi di fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
 5. La risoluzione dell'Accordo legittima, altresì, la facoltà della singola Amministrazione Contraente all'annullamento dei propri ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché l'Amministrazione Contraente possa assicurare la continuità delle prestazioni fino all'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.
 6. Resta inteso che l'AST di MACERATA si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 94 del Codice.
 7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione contraente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti di qualsivoglia natura del fornitore.
 8. In caso di risoluzione, il Fornitore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 9. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 122 e 124 del Codice nonché agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
 10. **Si rimanda altresì a quanto declinato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, all'art. 15**

ART. 25. RECESSO

1. L'Amministrazione, potrà recedere secondo quanto espressamente previsto eventualmente nel disciplinare di gara e nei casi previsti dal presente documento.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023.
3. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4 ter e dell'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente prefettura – Ufficio Territoriale del governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
5. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato

l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..

6. L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, dando un preavviso non inferiore a 15 giorni in caso di:

- Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012
- Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale per i medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012
- Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, anche con parametri non migliorativi o Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale relativa ai medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, anche a condizioni meno convenienti;
- alle altre circostanze espressamente previste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
- recedere, anche parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
- Recedere per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
- **Recedere nel caso in cui la situazione di carenza del personale medico venga meno a seguito di assunzioni tramite le ordinarie procedure di reclutamento**
- Mancato superamento del periodo di prova.

7. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

8. In tutti i casi di recesso lo stesso avverrà in deroga dell'art. 1671 del codice civile, previo preavviso di 20 giorni, senza che l'Operatore Economico (O.E.) possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento e fatto salvo il diritto dell'O.E. di ottenere il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite.

9. In tutti tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'articolo 123 del Codice.

10. In ogni caso di recesso, il Fornitore:

11. - rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;

12. - si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione Contraente.

13. Si richiama altresì tutto quanto espresso all'art. 15 del Capitolato tecnico

ART. 26. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO

1. Si rimanda all'articolo 17 del Capitolato Tecnico

ART. 27. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, potrà ricorrere al subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta.

2. In caso di ricorso al subappalto dovranno già in sede di offerta indicate le prestazioni oggetto di subappalto.

ed in tale ambito il Fornitore dovrà altresì rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente (art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità alla documentazione di gara.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dal Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

8. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

9. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.

11. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

12. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, ai titolari di sub contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art.119 del codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

15. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal

caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

17. Il Fornitore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

19. Il Fornitore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

20. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art.119 del Codice.

21. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice

ART. 28. OBBLIGO IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO

1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si impegna altresì:

- a) a promuovere la partecipazione delle organizzazioni sociali ed economiche anche per conseguire le finalità di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) ad attivare un confronto preventivo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, su eventuale richiesta delle stesse, sulla conduzione dei servizi, sugli aspetti logistici degli appalti di lavori, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro;
- c) ove assuma la forma di cooperativa, il Fornitore stesso nonché l'eventuale subappaltatore si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei lavoratori assunti a seguito dell'affidamento del contratto di appalto avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi

ART. 29. FALLIMENTO –LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

1. In caso di fallimento o di liquidazione dell'Esecutore, l'AST avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della Ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della Ditta subentrante.

2. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'AST. di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.

3. In caso di fallimento dell'Esecutore l'AST. potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 30. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta in via amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Macerata.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura, la competenza è determinata in base a quanto previsto nell'Accordo Quadro
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo o degli ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 31. PRIVACY

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, AST Macerata consegna al Fornitore **l'informativa relativa al trattamento dei dati personali**, resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che si allega materialmente al presente contratto.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al sopracitato Regolamento.
4. Posto che il fornitore dovrà avere necessari rapporti diretti con i pazienti destinatari dei prodotti da acquistare, con inevitabile trattamento dei loro dati personali, lo stesso viene nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, come da relativo allegato che dovrà essere sottoscritto digitalmente e riconsegnato all'Amministrazione.

ART. 32. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 33. DOMICILIO DIGITALE

Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.29 del Codice, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguentecasella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:@.....

ART. 34. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Qualora successivamente alla stipula dell'accordo intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.
2. Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

ART. 35. CLAUSOLA FINALE

3. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
5. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
6. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 6 (Corrispettivo e importo massimo contrattuale), Articolo 10 (Oneri obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore), Articolo 11 (Garanzia definitiva), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Responsabilità del Fornitore), Articolo 22 (Patto di integrità), Articolo 23 (Livelli di servizio e penali), Articolo 24 (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo 25 (Recesso), Articolo 26 (Cessione del credito e divieto di cessione dell'accordo), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Privacy)
7. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche tramite il modello di versamento F24 ELIDE, una tantum ed in proporzione al valore del contratto, ai sensi dell'art. indicate all'art.18 co.10 del Codice e della circolare della Direzione Centrale Coordinamento normativo Agenzia delle Entrate n. n.22/E del 28/07/2023: importo massimo del contratto (comprese opzioni, al netto IVA): € [REDACTED]; importo bollo: € [REDACTED].

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica
sottoscritto con firma digitale da:

L'operatore economico

sottoscritto con firma digitale da:

Allegati al contratto

- offerta tecnica del fornitore;
- offerta economica del fornitore;
- patto di integrità
- atto di nomina responsabile del trattamento dati
- documentazione dei rischi